





## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 108 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) che prevedeva che la Regione Toscana doveva promuovere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) standard, quale metodo fondamentale per la determinazione della quota di partecipazione degli utenti alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e per l’accesso alle agevolazioni previste dai sistemi tariffari dei servizi pubblici locali;

Richiamata la propria deliberazione n. 750/2012 (Rimodulazione dei contratti di servizio Regione Toscana – Trenitalia Spa e Regione Toscana - T.F.T. S.p.a. - Incremento titoli di viaggio), con la quale, fra l’altro, è stata istituita la tariffa agevolata, consistente nell’esonero dall’applicazione del disposto incremento tariffario dei titoli di viaggio di abbonamento, a favore degli utenti con valore ISEE inferiore ad euro 36.151,98, successivamente attuata a partire dal mese di novembre 2012;

Richiamata quindi la propria deliberazione n. 218/2013 (Definizione ulteriori modalità di accesso ai titoli agevolati per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale, sulla base del reddito familiare ISEE, nonché dei relativi controlli), integrativa della citata DGR 750/2012, con la quale, al fine di favorire l’utenza avente diritto all’agevolazione, nonché i controlli sull’idoneità del titolo di viaggio, sono state definite ulteriori modalità di accesso ai titoli agevolati ed è stata in particolare disposta l’introduzione del tagliando ISEE-TPL, che l’utente deve recare con sé al momento dell’acquisto del titolo agevolato e a bordo, a completamento dell’idoneità del titolo di viaggio agevolato, a decorrere dagli abbonamenti con validità dal mese di giugno 2013;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regione Toscana 376/2013 sono stati altresì rinviati agli abbonamenti con validità dal mese di settembre 2013 i termini di decorrenza dell’obbligo dell’utente di dotarsi del tagliando ISEE-TPL, al fine di effettuare la verifica di cui al paragrafo precedente e di dare agli utenti un arco di tempo sufficientemente ampio per l’acquisizione del suddetto tagliando ISEE-TPL;

Vista inoltre la Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 685 del 05/08/2013 con la quale si prevedeva, a far data dal 01/09/2013, che l’idoneità del titolo di viaggio agevolato poteva essere attestata da parte degli utenti sia con la presentazione del tagliando ISEE-TPL che con l’attestazione del valore ISEE;

Richiamato il DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 recante disposizioni in ordine alla revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 373 del 30/03/2015 con la quale è stata approvata, alla luce delle novità introdotte dal Decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali del 7 novembre 2014, la revisione al programma di controlli sull'utenza che usufruisce di tariffa agevolata Isee per il TPL;

Visto l'articolo 10 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro:

- al comma 1 che la DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo;
- al comma 6 che la DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU;

Visto inoltre l'articolo 4 del medesimo DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 "Indicatore della situazione reddituale" che prevede, tra l'altro:

- al comma 1 che L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. (...)
- al comma 2 che Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: a) reddito complessivo ai fini IRPEF (...)

Visto altresì l'art. 5 del medesimo DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, "Indicatore della situazione patrimoniale", il quale, tra l'altro stabilisce:

- al comma 1 che l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4;
- al comma 4 che il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno (...);

Visto altresì il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, che all'art.10 comma 4, nel testo attualmente in vigore, recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente."

Considerato che la suddetta disposizione normativa risulta più volte novellata e che dal succedersi delle modifiche intervenute scaturisce un quadro normativo complesso e di non facile e sicura comprensione, appare necessario disporre, in riferimento all'accesso alla tariffa agevolata ISEE per il TPL per l'anno 2020, la possibilità di utilizzo dei tagliandi - ISEE TPL 2019 fino al 31 marzo

2020, a prescindere dalla circostanza che si versi in ipotesi nelle quali la relativa DSU trovi scadenza prima della suddetta data;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1278 del 21.12.2015 con la quale, tra l'altro, si consentiva, al fine di permettere l'effettivo accesso da parte dei cittadini toscani alle tariffe ISEETPL, l'utilizzazione dei tagliandi ISEE-TPL anno 2015 fino al 31 marzo 2016;

Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1267 del 12.12.2016 che, in analogia con quanto già deliberato l'anno precedente, dispone l'utilizzazione del tagliando ISEE-TPL anno 2016 fino al 31 marzo 2017;

Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1527 del 27.12.2017 che, in analogia con quanto già deliberato l'anno precedente, dispone l'utilizzazione del tagliando ISEE-TPL anno 2017 fino al 31 marzo 2018;

Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1323 del 03.12.2018 che, in analogia con quanto già deliberato l'anno precedente, dispone l'utilizzazione del tagliando ISEE-TPL anno 2018 fino al 31 marzo 2019;

Considerato che le deliberazioni di cui sopra erano frutto delle seguenti osservazioni:

1) quanto stabilito dalle norme Isee integra, ad oggi, una fattispecie di difficile applicazione per quanto concerne il rispetto della tempistica;

2) si riconosce il preminente interesse sociale alla quale la normativa in questione risponde e che la Regione Toscana ha inteso attuare a pieno titolo, prevedendo tariffe agevolate ISEE specifiche, al fine di favorire le fasce reddituali inferiori nell'utenza del servizio di trasporto pubblico locale, anche in ragione del prevalente carattere scolastico e lavorativo dell'utenza stessa;

3) la materia della politica tariffaria per il TPL, è di competenza della Regione;

Considerato che anche ad oggi sussiste la medesima situazione e che quindi si rende necessario anche per il prossimo anno, al fine di consentire l'effettivo accesso da parte dei cittadini toscani alle tariffe ISEE-TPL consentire l'utilizzo dei tagliandi ISEE-TPL anno 2019 fino al 31 marzo 2020, ritenendo tale periodo ragionevolmente adeguato per l'acquisizione della documentazione prescritta e la conseguente effettuazione delle dichiarazioni ISEE, finalizzate al conseguimento del nuovo tagliando ISEE-TPL 2020;

Vista la comunicazione da inviare ai gestori dei servizi di TPL regionali, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Visti gli esiti del CD nella seduta del 5 dicembre 2019

A voti unanimi

**DELIBERA**

1) di consentire - al fine di permettere l'effettivo accesso da parte dei cittadini toscani alle tariffe ISEE-TPL l'utilizzazione dei tagliandi ISEE-TPL anno 2019 fino al 31 marzo 2020, ritenendo tale periodo ragionevolmente adeguato per l'acquisizione della documentazione prescritta e la conseguente effettuazione delle dichiarazioni ISEE finalizzate al conseguimento del nuovo tagliando ISEE-TPL 2020;

2) di approvare la comunicazione da inviare ai gestori dei servizi di TPL regionali, unitamente al volantino destinato all'utenza, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato 1);

3) di inviare la comunicazione di cui al punto precedente, alle aziende che gestiscono il servizio di TPL di competenza della Regione Toscana;

4) di prevedere la massima diffusione del volantino allegato alla comunicazione indicata al punto 2, mediante affissione presso le biglietterie e sui siti web sia delle aziende che gestiscono il servizio di TPL che della Regione Toscana;

5) di dare atto che il Settore "Trasporto Pubblico Locale" provvederà agli adempimenti connessi al presente atto.

Il presente atto è pubblicato, unitamente all'allegato "1", integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 23\2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
RICCARDO BUFFONI

IL DIRETTORE  
ENRICO BECATTINI